



COMUNE DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL
C.O.S.A.P.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 3 del 25.01.1999

Modificato con deliberazione C.C.: n.9 dell'11.02.2000
n.4 del 31.01.2006
n.22 del 31.03.2006
n.18 del 30.03.2007
n.17 del 28.03.2011

INDICE

	Pag.
Art. 1 Oggetto	2
Titolo I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE	2
2 Distinzione per durata	2
3 Occupazioni d'urgenza	2
Titolo II ATTO CONCESSORIO	3
4 Obbligatorietà	3
5 Contenuto	3
6 Istanza	3
7 Rilascio	4
8 Revoca - Decadenza	4
9 Rinuncia	5
10 Subingresso	5
Titolo III CANONE	6
11 Obbligatorietà	6
12 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	6
13 Determinazione	6
14 Tariffe	6
15 Modificazioni delle tariffe	7
16 Canone per le occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi	7
17 Trasferimento	7
18 Impianti automatici di distribuzione	7
19 Aree destinate a parcheggio	7
20 Occupazioni abusive	8
21 Esenzione dal canone	8
22 Assorbimento di altri canoni	9
23 Modalità e termini di pagamento	9
24 Riscossione coattiva	9
Titolo IV SANZIONI	10
25 Occupazioni abusive o irregolari	10
26 Rimozione d'ufficio	10
Titolo V MODALITÀ ORGANIZZATIVE INTERNE	10
27 Adempimenti del funzionario responsabile	10
28 Adempimenti del concessionario	11
29 Norma transitoria	11
30 Norme finali	11
TABELLA A	12
TABELLA B	13

Articolo 1

Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 con il presente Regolamento viene esclusa l'applicazione, nel territorio comunale, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al cap. II del Dlgs n. 507/15.11.1993.

2. In sostituzione della TOSAP il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, e dell'Articolo 63 del Decreto medesimo, così come modificato dall'Articolo 31, Commi 20-25-26, della Legge n. 448/23.12.98, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi verande ed altri infissi di carattere stabile tende, o simili, fissi o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il relativo canone.

TITOLO I

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Articolo 3

Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con idoneo mezzo ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Articolo 4 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente.

2. Per le occupazioni temporanee effettuate per il commercio su aree pubbliche individuate dal Regolamento Comunale per il funzionamento delle fiere e mercati (C.C. n. 47/98), la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

Articolo 5 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:

- inizio dell'occupazione;
- fine dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
- le modalità dell'occupazione;
- l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
- ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 14;
- le modalità ed il termine di pagamento del canone;
- le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione;

2. La concessione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di richiedere la costituzione di apposita cauzione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Articolo 6 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza redatta su modello conforme predisposto dal Comune regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) l'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendono apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

2. Al fine di semplificare la procedura autorizzativa, in caso di occupazioni ripetitive ma non ricorrenti realizzate da parte di un medesimo soggetto, è possibile presentare istanza per la stipulazione di un'apposita convenzione. L'istanza dovrà contenere le indicazioni di cui al comma 1, nonché il numero massimo di occupazioni che si ritiene verranno realizzate in corso d'anno.

Articolo 7

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Corpo di Polizia Municipale.

2. Per le occupazioni relative all'esecuzione di lavori che comportino interventi sulla sede stradale la concessione è rilasciata, contestualmente all'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori stessi, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio LL.PP. In tal caso, in calce all'istanza di concessione dovrà essere apposto il nulla osta da parte del Corpo di Polizia Municipale.

3. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 10 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

4. Il Servizio incaricato è comunque tenuto a comunicare al richiedente entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

5. La concessione per l'occupazione giornaliera si intende rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

6. La concessione di occupazione finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante è rilasciata successivamente all'ottenimento della relativa concessione o autorizzazione edilizia.

7. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e per la salvaguardia all'incolumità delle persone.

8. Prima del rilascio della concessione il conteggio del canone dovrà essere vistato dal Funzionario di cui all'articolo 27.

9. Le convenzioni di cui all'articolo 6 comma 2 dovranno essere preventivamente autorizzate con apposita deliberazione della Giunta comunale. La convenzione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, dovrà prevedere:

- numero massimo di occupazioni realizzabili nel periodo;
- modalità e termini di comunicazione delle occupazioni;
- calcolo del canone dovuto;
- modalità di versamento;
- eventuali limitazioni e casi di revoca.

Articolo 8

Revoca - Decadenza

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero della differenza del nuovo canone eventualmente maturato;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo 6, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta

dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità raggugliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di comprovata urgenza la revoca può essere disposta con effetto immediato. La concessione è altresì revocata nei casi di cui all'Articolo 10 (subingressi).

4. La concessione decade altresì nei seguenti casi:

- a) per mancata attivazione della concessione da parte del richiedente entro 10 giorni dalla data fissata per l'inizio dell'occupazione;
- b) per sopraggiunta morte del titolare o sopraggiunta incapacità giuridica.
- c) per sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta Amm./va del concessionario.

5. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'Ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

6. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Articolo 9

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire al Servizio competente almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Articolo 10

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il subentro senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, da luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150% del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare è revocata immediatamente alla data della constatazione.

TITOLO III

CANONE

Articolo 11 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo Articolo 20 (Occupazioni abusive).

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Articolo 12 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone, nelle seguenti categorie:

- I categoria Zona 1) - CENTRO - Centro abitato di Morbegno delimitato a nord dalla linea ferroviaria, a sud dalla linea congiungente l'imbocco della S.S. n. 405 (Valgerola) con il tratto iniziale della strada provinciale per Albaredo e con la strada comunale Pedemontana, a est e ovest con i confini comunali.
- II categoria Zona 2) - ESPANSIONE - Centro abitato di Morbegno delimitato a nord dalla linea del Fiume Adda fino al Ponte di Ganda, ad est dal fosso di bonifica della Zona Industriale, ad ovest la linea coincidente con il confine comunale.
- III categoria Zona 3) - FRAZIONI - Il resto del territorio comunale facente parte delle frazioni di Valle, Campoerbolo, Arzo, Cerido, Cermeledo, Selvapiana, Desco, Paniga, Campovico ed altri nuclei abitati, oltre alla zona del capoluogo a nord-est denominata Località Isola.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, è allegato a questo regolamento quale parte integrante.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade, piazze ed altre aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 13 Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'Articolo 14.

2. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 14 Tariffe

[dal 1° gennaio 2011]

1. La tariffa base generale è di annuali € 5,16 il mq. per l'occupazione permanente e di giornalieri € 0,45 il mq. per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando alla tariffa base in sequenza i parametri di

cui all'allegata tabella A) e i coefficienti di cui all'allegata tabella B).

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto in base alla validità della concessione, come indicato nelle seguenti tabelle:

Per l'attività edilizia:

sino a 5 giorni	Nessuna riduzione
dal 6° al 30° giorno	Riduzione del 25%
dal 31° al 90° giorno	Riduzione del 40%
dal 91° al 120° giorno	Riduzione del 30%
dal 121° al 180° giorno	Riduzione del 20%
dal 181° giorno	Nessuna riduzione

Per tutte le altre attività:

sino a 5 giorni	Nessuna riduzione
dal 6° al 30° giorno	Riduzione del 25%
dal 31° al 90° giorno	Riduzione del 40%

4. Nel caso in cui è richiesta proroga della concessione originaria e, nel complesso, la durata dell'occupazione si protrae oltre i 180 giorni, alla parte eccedente detto limite si applica, inoltre, un incremento della tariffa del 20%.

Articolo 15

Modificazioni delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16

Canone per le occupazioni da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente ed il suo ammontare è commisurato al numero complessivo delle relative utenze moltiplicato per la tariffa unitaria di € 0,77 per ogni utenza.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore alla misura minima di € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno con la modalità di cui al successivo Articolo 23.

5. Il Funzionario Responsabile competente provvede ad inviare nel mese di gennaio di ciascun anno apposita comunicazione alle aziende interessate ai fini dei prescritti adempimenti. La comunicazione ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone né solleva l'azienda dall'obbligo di corrispondere quanto dovuto entro il termine prefissato.

Articolo 17

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a spese del concessionario le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Articolo 18

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Articolo 19

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'Articolo 14 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per l'applicazione delle tariffe sui parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Articolo 20

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, una indennità pari al canone maggiorato del 50% con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone è commisurato alla superficie occupata risultante dal verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

3. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente Pubblico Ufficiale.

Articolo 21

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni loro Consorzi e Comunità Montane, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici e Privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli Enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'Articolo 87 e dei commi 1 e 2 dell'Articolo 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.

917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'Articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'Articolo 11 dello stesso decreto n. 460. Sono parimenti esentate le occupazioni realizzate da gruppi sportivi, culturali e sociali che perseguono finalità sportive, ricreative e culturali, nonché le occupazioni di cui all'Articolo 19 (aree destinate a parcheggio) gestite da associazioni e/o cooperative che perseguono finalità sociali e senza scopi di lucro;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere, lavori o servizi appaltati dal Comune;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, per una durata comunque non superiore a 60 minuti;
- g) gli accessi e passi carrai;
- h) le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi comunali;
- i) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- k) le occupazioni con seggiovie e funivie;
- l) le occupazioni effettuate dagli operatori del commercio al dettaglio (fisso ed ambulante), dagli esercenti l'attività di vendita di propri prodotti ed ogni altro soggetto partecipante a particolari manifestazioni in occasione di occupazione di suolo pubblico previamente autorizzata all'interno della Z.T.L..

Articolo 22

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Articolo 23

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento:

- C/C postale intestato al Comune;
- direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- tramite sistema bancario;
- su C/C del concessionario (in caso di affidamento in concessione).

3. Non si dà luogo alla riscossione quando il canone determinato per le occupazioni permanenti non supera € 10,00.

4. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario Responsabile.

5. Non si dà luogo alla riscossione quando il canone determinato per le occupazioni temporanee non supera € 5,00.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario, ai sensi del DPR. n. 602/29.09.1973.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

TITOLO IV

SANZIONI

Articolo 25

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti, oltre al pagamento dell'indennità di cui all'Articolo 20, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità stessa.

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico come delimitato dal vigente P.R.G., la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio dell'indennità dovuta.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio laddove non sia prevista una specifica sanzione da altre norme di legge o regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 465,00, e alla immediata ottemperanza delle prescrizioni, salvo comprovate e oggettive difficoltà. In tal caso l'ottemperanza dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data del verbale di contestazione. In caso di inadempienza la concessione è revocata con effetto immediato. Si applicano le disposizioni di cui al cap. I della legge n. 689/1981.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la strada ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli e pedoni, oltre alla sanzione predetta, si applica quella prevista nel 4° comma dell'articolo 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa "accessoria" dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Articolo 26

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato articolo 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITÀ ORGANIZZATIVE INTERNE

Articolo 27

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un Funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

2. Il predetto Funzionario, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
- registro in cui annotare tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;

3. E' in facoltà dello stesso Funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Articolo 28

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Articolo 29

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario.

Articolo 30
Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

TABELLA A PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

[dal 1° gennaio 2011]

1) Grado di importanza delle strade, aree e spazi.

a - Cat. I	Zona 1) - CENTRO - Centro abitato di Morbegno delimitato a nord dalla linea ferroviaria, a sud dalla linea congiungente l'imbocco della S.S. n. 405 (Valgerola) con il tratto iniziale della strada provinciale per Albaredo e con la strada comunale Pedemontana, a est e ovest con i confini comunali.	1,00
b - Cat. II	Zona 2) - ESPANSIONE E FRAZIONI – residue zone del territorio comunale	0.80

2) Valore economico della disponibilità dell'area.

a - Aree di parcheggio limitate ad ore ed a pagamento	2,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico	1,50
c - Residue zone del territorio comunale	1,00

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione.

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b - Occupaz. di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d - Occupaz. soprastanti il suolo	0,20
e - Occupaz. sottostanti il suolo	0,10

TABELLA B COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA SECONDO L'UTILIZZO

[dal 1° gennaio 2011]

a - Commercio in aree pubbliche e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,50
b - Pubblici esercizi	0,60
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d - Edilizia generale	0,60
d1-Edilizia di recupero e manutenzione	0,50
e - Erogazioni pubblici servizi a rete	0,50
f - Altri usi	1,00